

2022

SCHEDA n. 14/2022

Legge n. 52 del 19 maggio 2022
di conversione

del D.L. 24 marzo 2022, n. 24

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19,
in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

G.U. n. 119 serie generale
Del 23 maggio 2022



CISL
SCUOLA

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge n. 52 del 19 maggio 2022 che apporta modifiche ed integrazioni al *Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"*.

Di seguito riportiamo le più significative per la scuola.

2

Art.4 – Isolamento e autosorveglianza

Viene modificato l'art 10-ter (Isolamento e autosorveglianza) del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La norma conferma, a decorrere dal 1° aprile 2022, il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Viene confermato l'obbligo, **per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2**, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Sono esclusi da tale obbligo:

- ✓ i bambini di età inferiore ai sei anni;
- ✓ le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- ✓ i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva all'aperto o al chiuso se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio
- ✓ quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Art.5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno 2022 l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per **l'accesso e utilizzo ai mezzi di trasporto scolastico** dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado.

Art.6 – Graduale eliminazione del green pass base

Viene confermata la modifica all'articolo 9-bis del decreto-legge 52/2021 in materia di certificazioni verdi. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sull'intero territorio nazionale è possibile partecipare a **concorsi pubblici** solo se si è in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test).

Art.7 – bis Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19

La legge di conversione modifica l'art.9, comma 4-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il green pass rafforzato ha **validità di sei mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione per coloro i quali sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi.

Ai casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha **validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo**.

Art.8 – Obblighi vaccinali

La legge di conversione apporta modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

In particolare, il comma 3, precisa che a seguito dell'accertamento di **inadempimento all'obbligo** vaccinale da parte del docente, il dirigente scolastico utilizza il docente medesimo in attività di supporto alla istituzione scolastica. **Ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.**

Art.9 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successivamente modificato con il DL n. 24/2022, subisce una ulteriore modifica; in particolare:

Comma 2. Nella gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni) in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza**; per tutti e i docenti e gli educatori permane l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2, vengono invece esclusi **gli alunni di età superiore ai sei anni**.

Comma 4. Didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente.

Viene meno l'obbligo di accompagnare la richiesta di DDI con **una specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata**.

Comma 5. Fino al 31 agosto 2022 (conclusione dell'anno scolastico) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, **fatta eccezione per i bambini fino a sei anni accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione (servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie)** e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Art.10 – Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

Viene prorogata al **30 giugno 2022** la equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio **ESCLUSIVAMENTE** delle categorie di personale di cui al Decreto Interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e della Pubblica Amministrazione del 03 febbraio 2022 ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221. In particolare il provvedimento individua le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

- cardiopatia ischemica
- fibrillazione atriale
- scompenso cardiaco
- ictus
- diabete mellito
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica
- epatite cronica
- obesità

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

- età maggiore di 60 anni
- condizioni di cui all'All.2 della Circ. n. 45886 del 8 ottobre 2021 Ministero della salute.

L'esistenza delle patologie e condizioni sopra elencate sono certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti fragili di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, ATA delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402,619 euro per l'anno 2022.